



CAMMINO DIRITTO

Rivista di informazione giuridica
<https://rivista.camminodiritto.it>



IL NUOVO DIRITTO AL GIUDICE: L'AFFAIRE AL-DULIMI

La Corte di Strasburgo, con la pronuncia Al-Dulimi, precisa ed estende la nozione di diritto di accesso al giudice - anche in rapporto a Risoluzioni ONU.

di **Antonio Coppola**

IUS/09 - ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO

Articolo divulgativo - ISSN 2421-7123

Direttore responsabile

Raffaele Giaquinto

Pubblicato, Giovedì 29 Gennaio 2015

La Corte di Strasburgo, sulla scia delle posizioni espresse dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea (v. decisioni Kadi e Kadi II), sembra essere approdata ad una nuova, e più avanzata, configurazione del diritto di accesso alla tutela giurisdizionale. È questo, infatti, l'obiettivo che i Giudicanti si sono posti con la **sentenza 26 novembre 2013, Al-Dulimi e Montana Management Inc. c. Svizzera.**

Il fatto è presto detto: Al-Dulimi è un soggetto il cui nominativo è stato inserito, nel 2003, in una black-list predisposta dal Comitato delle sanzioni delle Nazioni Unite. L'accusa è quella di aver **contribuito finanziariamente**, anche attraverso il controllo di una società (la Montana Management Inc.), **ad attività di organizzazioni terroristiche**. In esecuzione delle relative Risoluzioni del Consiglio di sicurezza, il Governo svizzero ha proceduto ad attuare misure di confisca dei beni di Al-Dulimi (già precedentemente sequestrati).

Dopo aver invano adito le autorità giurisdizionali svizzere, Al-Dulimi si è rivolto alla Corte europea, organo deputato a garantire la tutela dei diritti umani, lamentando la violazione, da parte della Svizzera, dell'**art. 6 CEDU** (Diritto a un equo processo).

La Sez. II della Corte, nella sentenza in commento, ha riconosciuto le ragioni del ricorrente: le garanzie offerte dall'ordinamento internazionale, al fine di ottenere la cancellazione del nominativo dalle liste in questione, non sono sufficienti per gli standard europei (manca addirittura una vera e propria istanza giurisdizionale alla quale rivolgersi). Del resto, neppure i tribunali della Stato nazionale avevano offerto al ricorrente la possibilità di ottenere **una tutela giurisdizionale realmente effettiva**. Per questi motivi - e considerando sproporzionato l'integrale sacrificio del diritto fondamentale di accesso al giudice al fine del raggiungimento degli obiettivi delle Risoluzioni ONU - la Corte di Strasburgo, seppur con una stretta maggioranza, **ha condannato lo Stato convenuto**.

La vicenda processuale, però, non ha ancora avuto termine. Il Governo svizzero, infatti, ha chiesto ed ottenuto (ex art. 43, comma 1, CEDU) che la controversia sia rinviata alla **Grande Camera**. Essa rappresenta, nel caso di specie, e se ricorrono circostanze eccezionali, una sorta di organo giurisdizionale di "appello", la quale sarà ora investita del compito di confermare o meno la coraggiosa - ma, forse, anche opportuna - scelta compiuta dalla Sez. II.